



COMUNE DI POVIGLIO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
UFFICIO AMBIENTE E PATRIMONIO

REGOLAMENTO COMUNALE
IMPIANTI PUBBLICITARI
INSEGNE E ALTRI MEZZI
PUBBLICITARI SU STRADE,
AREE PUBBLICHE O DI USO
PUBBLICO

Approvato dal Consiglio Comunale il 27/01/10 delib. n. 6/10

Redatto dall' Ufficio Tecnico Comunale

Il Funzionario Capo del Settore Tecnico
Fochi geom.Lamberto

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1.	Ambito e scopo del regolamento.....	4
Art.2.	Nozione di centro abitato.....	4

CAPO II - DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Art.3.	Definizione dei mezzi e degli impianti	4
Art.4.	Insegne e preinsegne.....	4
Art.5.	Cartello	5
Art.6.	Manifesto.....	5
Art.7.	Striscione, locandina, stendardo e bandiera	5
Art.8.	Segno orizzontale reclamistico.....	5
Art.9.	Impianti di pubblicità o propaganda.....	6
Art.10.	Sorgenti luminose	7
Art.11.	Pubblicità sui veicoli	7
Art.12.	Pubblicità fonica	7

CAPO III - NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ

Art.13.	Collocazione vietata	7
Art.14.	Dimensioni dei cartelli e dei mezzi pubblicitari.....	8
Art.15.	Criteri di individuazione degli spazi di collocazione.....	8
Art.16.	Piani e studi coordinati di arredo urbano.....	8
Art.17.	Pubblicità direzionale	8
Art.18.	Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà	8
Art.19.	Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari.....	9
Art.20.	Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi	9
Art.21.	Caratteristiche particolari delle insegne	10
Art.22.	Caratteristiche delle tende e bacheche	10
Art.23.	Caratteristiche e installazioni di targhe di esercizio.....	10
Art.24.	Targhe pubblicitarie.....	10
Art.25.	Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni.....	10
Art.26.	Modalità per la pubblicità fonica	11

CAPO IV - DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

Art.27.	Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari.....	12
Art.28.	Caratteristiche particolari degli striscioni, locandine, stendardi e bandiere.....	12
Art.29.	Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici	12
Art.30.	Cartelli ed altri mezzi abbuati alla prestazione di servizi per gli utenti.....	13
Art.31.	Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.....	13
Art.32.	Stazioni di rifornimento di carburante.....	13

Art.33.	Disciplina delle tende	13
CAPO V - COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE		
Art.34.	Norme generali.....	13
Art.35.	Collocazione di insegne	14
Art.36.	Collocazione di targhe professionali o di esercizio.....	14
Art.37.	Collocazione di bacheche ed insegne di valore storico.....	14
Art.38.	Collocazione di tende.....	14
Art.39.	Caratteristiche, dimensioni, materiali degli impianti fissi per le affissioni	14
CAPO VI - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE		
Art.40.	Competenza alla presentazione della domanda ed al rilascio dell'autorizzazione.....	15
Art.41.	Presentazione della domanda al Comune	15
Art.42.	Casi particolari.....	16
Art.43.	Rilascio dell'autorizzazione	16
Art.44.	Interventi di sostituzione e modifica.	16
Art.45.	Termine di validità dell'autorizzazione.....	16
Art.46.	Rinnovo dell'autorizzazione.....	17
Art.47.	Obblighi del titolare dell'autorizzazione	17
Art.48.	Decadenza dell'autorizzazione.....	17
CAPO VII - SANZIONI		
Art.49.	Sanzioni amministrative	18
Art.50.	Sanzioni accessorie	18
Art.51.	Atti vietati	18
Art.52.	Ripristino dei luoghi.....	18
CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE		
Art.53.	Norma transitoria	18
Art.54.	Entrata in vigore del regolamento..	19

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, sulla base delle disposizioni a carattere generale contenute nel D.Lgs 30/4/1992, n° 285 ("Nuovo codice della strada") e successive modificazioni ed integrazioni, nel relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. n.495 del 16/12/1992 e nel D.Lgs n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni, disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari ed i relativi impianti, da collocare o collocati lungo le strade o in vista di esse e, comunque, su aree pubbliche o di uso pubblico.
2. Esso, oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria come indicato al comma 1, si prefigge anche lo scopo, sempre con riferimento all'attività impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale.

Art. 2

Nozione di centro abitato

- 1- La nozione di centro abitato, ai fini del presente Regolamento è quella fornita dalla legge.
- 2- I centri abitati esistenti nel territorio comunale sono individuati e delimitati dal PSC vigente ai sensi dell'art. 96 del RUE vigente e coincidono con il Territorio Urbanizzato di cui all'art. 95 dello stesso RUE.

CAPO II DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Art. 3

Definizione dei mezzi e degli impianti

1. Ai fini del presente Regolamento, per "insegna", "preinsegna", "sorgente luminosa", "cartello", "manifesto", "striscione locandina e stendardo", "segno orizzontale reclamistico" e "impianto di pubblicità e propaganda", s'intendono i mezzi pubblicitari così come definiti negli articoli seguenti e con le integrazioni ivi indicate.
2. Con il termine generico "altri mezzi pubblicitari", usato negli articoli successivi, s'intendono i mezzi elencati nel comma 1 ad eccezione di "sorgente luminosa", "cartello" e "manifesto".

Art. 4

Insegne e preinsegne

1. E' da considerarsi "**insegna**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Per **pertinenze accessorie**, di cui al precedente comma, si intendono gli spazi e le aree limitrofi alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. In caso di utilizzo delle pertinenze per l'esercizio di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario .
4. E' da considerarsi "**preinsegna**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da un'ideale struttura di sostegno finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. E' da considerarsi "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o

5. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si distinguono, secondo la loro collocazione, in:
 - a) insegna a bandiera orizzontale (in oggetto da una costruzione);
 - b) insegna a bandiera verticale (in oggetto da una costruzione);
 - c) insegna frontale (parallela alla facciata dell'edificio);
 - d) insegna a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali;
 - e) insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio)
6. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie, collocate in centro abitato sono le seguenti:
 - a) per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c) ed e), **mq. 10**, se collocate parallelamente all'asse della carreggiata; mq. 1, se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
 - b) per quelle individuate al precedente punto d) **mq 20**.
7. Le dimensioni delle preinsegne sono di **cm 125 x 25**
8. La collocazione di insegne nelle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e la dimensione delle stesse sono disciplinate nel capo V del presente regolamento.
9. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Art. 5 Cartello

1. Si definisce "**cartello**" il manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate, anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta.
2. Il cartello può essere collocato su struttura propria (cartello isolato), ovvero sull'esistente (cartello a parete).

Art. 6 Manifesto

1. Si considera "**manifesto**" l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari.
2. La collocazione di manifesti al di fuori degli spazi preordinati è vietata in ogni luogo del territorio comunale.

Art.7 Striscione, locandina, stendardo e bandiera

1. Si considera "**striscione, locandina, stendardo e bandiera**" l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
2. Oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsors in generale.

Art. 8 Segno orizzontale reclamistico

1. E' da considerare "**segno orizzontale reclamistico**" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art. 9

Impianti di pubblicità o propaganda

1. E' qualificato "**impianto di pubblicità o propaganda**" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, come insegna, come cartello, come manifesto, o come segno orizzontale reclamistico.
2. Sono "impianti di pubblicità o propaganda", a titolo esemplificativo:
 - a) la "**targa di esercizio**", ossia la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come disciplinati nell'art. 23, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 4, comma 2, nel caso in cui l'attività sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;
 - b) la "**targa pubblicitaria**", cioè la targa di esercizio di cui alla precedente lett. a) e dalla quale si discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività o dalle relative pertinenze accessorie, così come disciplinate dal successivo art. 24;
 - c) la "**bacheca**", ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi). Le dimensioni massime sono di cm 80x100
 - d) la "**tenda**", ossia il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o in materiali assimilabili, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi;
 - e) gli "**impianti fissi per le affissioni**", cioè destinati all'affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 50 x 100 e che saranno disciplinati, quanto alla loro collocazione, dal Piano Generale degli Impianti previsto dall'art. 3 del D. Lgs. del 15.11.1993 n. 507, secondo la seguente tipologia:
 - tipo "**poster**": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o bifacciali (dimensioni: m 8 x 3);
 - tipo "**stendardo**": impianto mono o bifacciale, collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente (dimensioni: cm 140 x 100; cm 200 x 140 e cm 280 x 200), che verticalmente (dimensioni: cm 100 x 140 e cm 140 x 200);
 - tipo "**tabella**": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni uguali o multiple di cm 80 x 100;
 - tipo "**cavalletto**": impianto bifacciale con carattere di temporaneità (massimo 3 mesi), collocato a terra su supporto proprio (dimensioni cm 100 x 140);
 - f) l'"**impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile**", cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili, eventualmente eccedenti quelle prescritte per i cartelli pubblicitari, di cui al successivo art. 14; se installati parallelamente al senso di marcia dai veicoli, da collocarsi in aree o zone da individuare con gli appositi piani di cui al successivo art. 16, ovvero previa valutazione di progetti per la collocazione singola degli impianti. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq. 15;
 - g) l'"**impianto di insegne o targhe coordinate**", ossia quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 5 mq. ;

- h) la "**vetrofania**", cioè la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

Art. 10

Sorgenti luminose

E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura.

Art. 11

Pubblicità sui veicoli

La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 24 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione

Art. 12

Pubblicità fonica

La pubblicità fonica può essere effettuata per mezzo di autoveicoli, furgoni e motoveicoli è consentito alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 26 del presente Regolamento.

CAPO III

NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ'

Art. 13

Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve avvenire fuori e dentro i centri abitati nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 23 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 ("Nuovo Codice della Strada") e dell'art. 51 del relativo "Regolamento di Esecuzione e Attuazione" DPR 16.12.1992 n. 495.
2. Sono fatte salve particolari prescrizioni e disposizioni per particolari luoghi e tipologie di pubblicità normate agli artt. 34-35-36-37-38-39 del presente Regolamento.
3. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, come definiti dall'art. 9 comma 2 lettera e), è sempre vietata sulle aree private.
4. La collocazione di insegne di insegne pubblicitarie e di esercizio è vietata sui parapetti di balconi, sulle facciate e dentro le luci delle finestre, ad eccezione di quanto stabilito nell'art. 21, comma. 4
5. Nel centro abitato le distanze previste dall'art. 51 del D.P.R. 16.12.1992 N. 495 sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F) di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, come di seguito indicato:
 - m 20 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali e intersezioni;
 - m 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni (di cui all'art. 9 lett. E) per i quali tale distanza è ridotta a m 20;
 - m 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi.
 - per gli impianti fissi per le affissioni, collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli ad una distanza anche inferiore:
 - a) a m 3,00 dal limite della carreggiata in relazione alle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali della strada;
 - b) a m 20 dagli altri cartelli e/o mezzi pubblicitari in relazione allo schema di posa dell'insieme pubblicitario che si andrà a costituire, il quale non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.
6. **All'interno del centro abitato è consentita esclusivamente la collocazione di insegne di esercizio, preinsegne, cavalletti temporanei ed impianti di pubblicità di**

_____ . E' altresì consentita la collocazione di manifesti negli spazi appositamente preordinati e la collocazione di striscioni, locandine, standardi e bandiere limitatamente alle manifestazioni od iniziative commerciali e culturali da svolgersi all'interno del territorio comunale.

7. **All'interno del centro abitato è pertanto vietata l'installazione di qualsiasi cartello pubblicitario ad eccezione di quelli da cantiere** con carattere di temporaneità.

Art. 14

Dimensioni dei cartelli e dei mezzi pubblicitari

1. Fuori del centro abitato i cartelli ed i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di 6,00 mq, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di 20 mq. (DPR 16.12.1992 n. 495, art. 48, comma 1).
2. Il limite di superficie di cui al comma precedente viene ridotto da 6,00 a 3,00 mq se i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono installati lungo o in prossimità delle strade, fuori dai centri abitati capoluoghi di provincia, entro la distanza di Km. 5 dal cartello di indicazione del centro abitato (DPR 16.12.1992, n. 495, art 48 comma 2).
3. Per quanto riguarda i mezzi pubblicitari nel centro abitato, fatte salve le norme del presente regolamento che disciplinano le singole tipologie di impianto, i limiti di superficie sono quelli di cui al comma 1.
4. Per interventi di particolare importanza e dimensioni i cartelli e i mezzi pubblicitari posti nei centri abitati a tetto o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali, a funzione direzionale e impianti sportivi possono superare i limiti di superficie di cui ai precedenti articoli previa acquisizione del parere della Commissione qualità Architettonica e dei competenti settori.
5. I limiti di superficie fissati nei precedenti commi e articoli non si applicano ai cartelli ed ai mezzi pubblicitari, realizzati nei centri abitati, in attuazione di piani e/o progetti dell'amministrazione comunale che possono raggiungere la dimensione massima indicata dai singoli progetti.

Art. 15

Criteri di individuazione degli spazi di collocazione

1. I criteri di individuazione degli spazi di collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono indicati nelle norme che disciplinano le singole fattispecie.
2. Salvo quanto previsto dal Regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari la percentuale massima della superficie utilizzabile rispetto a quella del prospetto del fabbricato (o del fronte stradale) è del 15%.

Art. 16

Piani e studi coordinati di arredo urbano

1. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente Regolamento, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piani o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dall'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.
2. L'approvazione di tali piani è subordinata alla verifica del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. 17

Pubblicità direzionale

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità "direzionale", intendendosi con questa definizione l'uso di una serie di cartelli ed altri impianti pubblicitari, corredata da simboli indicativi di direzione, localizzati in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, salvo quanto previsto dal successivo art. 18.

Art. 18

Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

1. Sono sempre autorizzati i mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà (segni orizzontali reclamistici e striscioni), indicati all'art. 51, commi 9 e 10, del DPR 16.12.92 n. 495, con le limitazioni e le prescrizioni ivi indicate.
2. All'interno e fuori dei centri abitati possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee all'esposizione di **cartelli di cantiere** della superficie massima di 6,00 mq per un **periodo non superiore a 1 (uno) anno** da installare all'interno dell'area di cantiere.
3. All'interno e fuori dei centri abitati possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee all'esposizione di **cavalletti pubblicitari** della dimensione di cm 100x140 per un **periodo non superiore a tre mesi** da posizionare esclusivamente nei punti individuati nella planimetria allegata alla relativa autorizzazione.
4. All'interno dei centri abitati possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee all'esposizione di **striscioni, locandine, stendardi e bandiere** limitatamente alle manifestazioni od iniziative commerciali e culturali da svolgersi all'interno del territorio comunale limitatamente al **periodo di svolgimento della manifestazione od iniziativa prolungabile fino a 30 giorni prima e 2 giorni successivi all'evento stesso**. Per le caratteristiche tecniche si rimanda a quanto previsto dall'art. 28 .
5. Le istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra, in quanto temporanee, possono essere assentite anche senza l'osservanza dei limiti di distanza previsti dal presente Regolamento esclusivamente nel caso in cui i mezzi pubblicitari non costituiscano intralcio e pericolo alla circolazione stradale.

Art. 19

Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari

1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.
4. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare un quinto dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
5. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni posti in opera, dev'essere, in ogni suo punto, ad una **quota** superiore di **m 1,5** rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. (DPR 16.12.1992 n. 495, art. 49 comma 5).
6. il bordo verticale dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari dev'essere ad una distanza non inferiore a **m 3,00** dal limite della carreggiata; nel caso in cui il supporto dell'impianto pubblicitario sporga dalla sagoma del cartello tale distanza sarà misurata dall'estremità del supporto stesso.
7. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo diverso dai cavalletti di cui all'art. 9 comma 2 lettera e).

Art. 20

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere luce intermittente, di colore rosso, di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli (DPR 16.12.1992 n. 495, art. 50 comma 1).

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo (DPR 16.12.1992 n. 495 art. 50, comma 2).
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso (DPR. 16.12.1992, n. 495, art. 50, comma 3).
4. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le Farmacie.

Art. 21

Caratteristiche particolari delle insegne

1. E' vietata l'installazione delle insegne a bandiera in aggetto su percorsi ciclopedonali, su sedi stradali o su suolo pubblico in genere, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a **m 3,00 e m 5,10**.
2. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm 10.
3. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale direzionale, possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltreché sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.
4. Le insegne montate su supporto proprio o su palina, se collocate su area privata, devono rispettare una distanza dal confine pari a una volta e mezzo l'altezza del manufatto.
5. E' vietata l'installazione di insegne sulla facciata degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici ad eccezione dei casi di cui al successivo art. 35 comma.
6. E' vietata l'installazione di insegne sui parapetti di balconi, sulle facciate e dentro le luci delle finestre.

Art. 22

Caratteristiche delle tende e bacheche

Le caratteristiche delle tende e delle bacheche deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.

Sono soggetti al rilascio di autorizzazione solo le tende riportanti un messaggio pubblicitario. Per le tende aggettanti su suolo pubblico o ad uso pubblico, il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una **quota superiore m 2,00** rispetto a quella del marciapiede o della pavimentazione sulla quale si protende in modo da non impedire od ostacolare il transito dei pedoni, inoltre non dovrà protendersi oltre la larghezza del marciapiede e comunque non dovrà superare la distanza di **m 1,5 dal fronte del fabbricato**.

Le bacheche permanenti possono essere realizzate in legno verniciato, in profilati di alluminio, in profilati di ferro o di lamiera pesante verniciati con tinte idonee al carattere del luogo. La dimensione massima delle bacheche consentita è di **cm 80x100** e la sporgenza massima, ove installate a muro, non deve essere superiore a **cm 10 dal filo esterno della muratura**.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle tende e delle bacheche, si rimanda alle norme contenute in proposito nel regolamento urbanistico edilizio.

Art. 23

Caratteristiche e installazioni di targhe di esercizio

Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm 50x30.

Art. 24

Targhe pubblicitarie

1. Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm 50 x 30.
2. Esse sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

Art. 25

Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni

1. Ove consentito da precise disposizioni comunali, per gli impianti fissi "**tipo tabella**", collocati a muro sulle facciate degli edifici o su altri manufatti, individuati e delimitati da una cornice in metallo anche colorata.
2. Gli impianti fissi "**tipo standard**" dovranno avere le caratteristiche di seguito elencate:
La struttura di sostegno dovrà essere realizzata con profilato metallico a sezione circolare, senza discontinuità superiore, in modo da conferire all'insieme un maggior grado di stabilità laterale, opportunamente verniciata con colore da determinarsi anche in rapporto al luogo in cui essa viene installata. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di cui all'art. 9, comma 2, lett. e), fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile, sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio. Il tutto dovrà essere facilmente smontabile, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco.
L'impianto dovrà, inoltre, essere dotato di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario, o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di cm 60 e non superiore a cm 100 (salvo eccezioni da concordarsi).
3. Gli impianti per affissioni "**tipo poster**", sono costituiti principalmente da un pannello dalle dimensioni standard di m 6,00x3,00, racchiuso da una cornice di materiale plastico o metallico, di colore e forma da determinarsi in funzione delle caratteristiche dei luoghi e dell'ambiente circostante. Il tutto dovrà essere sostenuto da uno o al massimo due montanti (con coloritura diversa dalle cornici), tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato. L'impianto dovrà, inoltre, essere dotato di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario, o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di cm. 60 e non superiore a cm. 100 (salvo eccezioni da concordarsi).
4. Gli impianti di affissione tipo "**cavalletto**" dovranno essere bifacciali e la struttura portante di sostegno dovrà essere realizzata in profilato metallico con sezione a "L" o a "V" opportunamente dimensionata e rinforzata da eventuali traverse, in relazione ai carichi dinamici e statici sopportati dalla struttura medesima; l'impianto dovrà essere verniciato colore grafite opaco. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di cm 100 x 140 fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti in alluminio per mezzo di viti tipo brugola dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile, sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio estruso non verniciato, il tutto facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco. L'impianto dovrà essere dotato inoltre di una targhetta mono o bifacciale indicante il concessionario o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificato dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima a terra di cm 60 e non superiore a cm 100 (salvo eccezioni da concordarsi) ed il cavalletto dovrà essere saldamente ancorato al suolo in modo da non costituire pericolo od arrecare danno a terzi. L'Amministrazione Comunale in caso di danneggiamento a cose o persone resta sollevata da ogni responsabilità sia civile che penale
5. La quantità massima degli impianti di cui ai commi precedenti è così fissata:
 - mq 500 per gli impianti tipo "tabella";
 - mq 100 per gli impianti tipo "standardi";
 - mq 50 per gli impianti tipo "poster";

- mq 50 per gli impianti tipo "cavalletto".

Art. 26

Modalità per la pubblicità fonica

1. Ai fini previsti dall'art. 23 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285, agli autoveicoli, furgoni e motoveicoli è consentito effettuare pubblicità fonica nei limiti indicati ai commi seguenti.
2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, a candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale (DPR. 16.12.1992 n. 495, art. 59, comma 2).
3. La pubblicità fonica è vietata:
 - a) in prossimità di strutture sanitarie ed assimilate, di luoghi culturali e/o di studio, limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto;
 - b) nei centri storici, così come definiti dalla normativa urbanistica vigente.
4. La pubblicità fonica è consentita all'interno e fuori dei centri abitati con le modalità di seguito elencate:
 - a) nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
 - b) nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra è consentita durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Altre limitazioni possono essere disposte con provvedimento del Sindaco.

CAPO IV

DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 27

Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari

Le norme del presente capo disciplinano alcune caratteristiche peculiari di mezzi pubblicitari, rimanendo invariate le norme comuni del capo III.

Art. 28

Caratteristiche particolari degli striscioni, locandine, stendardi e bandiere

1. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo a cui si riferisce con le modalità previste dall'art. 18 comma 4. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione od iniziativa e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o sponsors in generale. E' consentita l'esposizione di bandiere presso le sedi politiche dei partiti recanti il simbolo del partito stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono così ridotte:

- fuori centro abitato: m 100;
- centro abitato: m 25;

Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al disopra della carreggiata stradale, deve essere in ogni suo punto ad una **quota** non inferiore a **m 5,1** rispetto al piano della carreggiata (DPR 16.12.1992 n. 495, art. 49 comma 5)

2. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato ad eccezione di quelle recanti il simbolo di un partito politico collocate comunque a ridosso del fabbricato ove ha sede il partito stesso, a condizione che non arrechi intralcio alla pubblica viabilità.

Art. 29

Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
 - all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo

2. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Art. 30

Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti

Lungo le strade in prossimità di esse, è ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari, abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, purché siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore a mq. 1 (DPR. 16.12.1992 n. 495, art. 51, comma 8 "Regolamento di Esecuzione e Attuazione").

Art. 31

Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Lungo le strade di tipo C e F -come definita dall'art. 2 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare il 5% delle aree occupate dalle stazioni e dalle aree medesime; (DPR.16.12.1992 n. 495, art. 52, c.1).
2. Lungo le strade di tipo D ed E, come definite in precedenza, la superficie complessiva non deve superare il 10% delle aree occupate.
3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati entro il limite di mq 2 per ogni servizio prestato (DPR. 16.12.1992 n. 495, art. 52, comma 3).
4. Fuori dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di mq 3,00, e deve rispettare la distanza minima di m 200 da tutti gli altri cartelli (DPR. 16.12.1992 n. 495, art. 51, comma 7).

Art. 32

Stazioni di rifornimento di carburante

1. Fuori dei centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione di cartelli con le medesime modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo 31.
2. All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dall'art. 51 comma 4 del DPR. 16.12.1992 n. 495, ad eccezione della distanza minima da tutti gli altri cartelli che non può essere inferiore a m 20.

Art. 33

Disciplina delle tende

All'interno del centro storico le tende, così come definite al precedente art. 9 comma 2 lettera d) possono essere collocate in deroga alle disposizioni di cui al Capo III art. 22 del presente regolamento.

CAPO V

COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

Art. 34

Norme generali

1. Le norme del presente Titolo disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni.
2. All'interno delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, classificate dalla normativa del piano strutturale comunale e dal Piano operativo Comunale come

3. Si applicano le prescrizioni cui all'art. 33 del piano paesaggistico regionale
4. Sono vietate:
 - la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle riferenti a rivendite di tabacchi, uffici postali e posti telefonici pubblici, farmacie;
 - l'installazione di insegne su tetti, terrazzi, balconi, finestre e facciate;
 - l'installazione di locandine, stendardi e bandiere. E' ammesso il solo uso di stendardi e bandiere bidimensionali, in tessuto di tela, alle condizioni di cui all'art. 28 del presente regolamento;
 - l'installazione dei segni orizzontali reclamistici;
 - l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori;
 - l'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo, quali cavalletti, manifesti, su supporti precari e mezzi similari;
 - l'installazione di bacheche di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelle collocate a muro e prive di illuminazione propria. Le bacheche relative alle informazioni cinematografiche e di spettacolo potranno avere illuminazione propria;
 - l'utilizzo di fonti luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica.
5. Per l'informazione sulle attività dei teatri e musei, statali o comunali, e sulle mostre che si svolgono all'interno degli edifici comunali, sono consentite le installazioni di strutture tipo "sandwich" bifacciali, posate direttamente al suolo. Inoltre sono consentiti, in deroga alle disposizioni di cui al Capo III del presente regolamento, i relativi cartelli informativi.
6. E' inoltre consentita l'installazione di bacheche collocate a terra su supporto proprio, destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici, delle attività parrocchiali e delle Associazioni riconosciute (purché prive di illuminazione propria).

Art. 35

Collocazione di insegne

1. Le insegne frontali devono essere preferibilmente contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, al filo interno della muratura o nel vetro. In presenza di portici è vietata l'installazione delle insegne sul filo esterno del portico ed andranno rispettate le disposizioni di cui al precedente comma. In presenza di apertura ad arco a "tutto sesto", l'insegna non potrà comunque occupare lo spazio descritto dallo stesso.
2. Le insegne a bandiera orizzontale o verticale, relative a rivendite di tabacchi, uffici postali e posti telefonici pubblici, farmacie, devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare.

Art. 36

Collocazione di targhe professionali o di esercizio

La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere è consentita solo ad esercizi e studi professionali privi di vetrina. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite.

Art. 37

Collocazione di bacheche ed insegne di valore storico

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare apposito elenco di insegne e bacheche esistenti, di valore storico-tipologico o di alta qualità progettuale da sottoporre a tutela.

Art. 38

Collocazione di tende

Le tende esterne sono collocate in base agli art. 22 e 33 del presente Regolamento e secondo quanto previsto dal Regolamento Urbanistico Edilizio.

Art. 39

Caratteristiche, dimensioni, materiali degli impianti fissi per le affissioni

1. L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie, il cui formato si sviluppa sui multipli di cm 70 x 100, è effettuata negli impianti fissi per le affissioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera e), la cui collocazione sarà disciplinata dal piano generale degli impianti previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 da realizzarsi secondo le seguenti tipologie:
 - tipo **"tabella"**: quadro monofacciale in lamiera o altro materiale con cornice perimetrale metallica color graffite, dotata di targhetta "fregio", destinata a contenere il numero identificativo dell'impianto, la quale si svilupperà nel perimetro complessivo, nel caso di moduli multipli. Modello che si sviluppa su di un numero massimo di 2 multipli di cm 70x100;
 - tipo **"stendardo"**: impianto realizzato con struttura portante in tubo di acciaio a sezione circolare, verniciato color graffite opaco, la cui intelaiatura sarà completata da un traverso dello stesso tipo collegato ai montanti; nel pannello per l'affissione, da realizzarsi con materiale durevole, potrà altresì impiegarsi una cornice in metallo, di adeguata sezione. L'impianto dovrà inoltre essere completato da una tabella bifacciale con funzione di contenimento del numero identificativo dello stesso. Le dimensioni massime consentite sono cm 140 x 200.
2. E' vietato l'utilizzo degli impianti fissi tipo **"poster"** e tipo **"cavalletto"**.

CAPO VI

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

Art. 40

Competenza alla presentazione della domanda ed al rilascio dell'autorizzazione.

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento.
2. Fuori Centro Abitato, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo il seguente ordine di competenze:
 - per le strade provinciali all'ufficio concessioni della Provincia di Reggio Emilia;
 - per le strade Comunali al Funzionario Capo del Settore Tecnico del Comune;
3. All'interno del Centro Abitato, di cui all'art. 2, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione, è sempre del Comune;
4. Per i tratti di strade provinciali, correnti all'interno di centri abitati il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Art. 41

Presentazione della domanda al Comune

1. La domanda dev'essere redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio tecnico comunale, e disponibile sul sito internet del Comune di Poviglio, e presentata all'ufficio competente corredata dei seguenti documenti:
 - a) Stralcio di P.S.C vigente;
 - b) Elaborato grafico costituito planimetrie e prospetti dello stato di fatto e di progetto, quotato in scala 1:50 in duplice copia (in triplice copia nei casi in cui è richiesto il nulla osta della provincia di Reggio Emilia), dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, completo dell'indicazione della distanza dalla strada, della larghezza del marciapiede e della distanza da altri mezzi pubblicitari, cartelli incroci ecc., debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato se l'opera è realizzata in economia;
 - c) bozzetto colorato in duplice copia del messaggio pubblicitario da esporre o della tipologia della tenda da installare (in triplice copia nei casi in cui è richiesto il nulla osta della provincia di Reggio Emilia). Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a

- d) documentazione fotografica in duplice copia (in triplice copia nei casi in cui è richiesto il nulla osta della provincia di Reggio Emilia) che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante;
 - e) copia del nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;
 - f) parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Emilia Romagna, qualora richiesto.
 - g) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico se luminosa ai sensi delle vigenti normative;
 - h) Dichiarazione di stabilità del manufatto se installato su supporto proprio;
 - i) Nulla osta del condominio o del proprietario del fabbricato;
2. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

Art. 42

Casi particolari

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici con caratteri di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti a), b), c), e), del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio;
2. Per l'apposizione di vetrofanie deve essere fatta pervenire comunicazione scritta nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività cui si riferiscono e la superficie occupata;
3. Qualora le vetrofanie si riferiscano a pubblicità di esercizio e superino le dimensioni di mq 0,5 occorre presentare al competente ufficio una domanda corredata dagli elaborati previsti dal precedente art. 41;

Art. 43

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato dal competente ufficio del Comune, salvo quanto indicato dall'art. 42, comma 3, **entro 60 giorni** dalla data di presentazione della relativa richiesta. E', in ogni caso, negato il rilascio o rinnovo dell'autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze con il Comune di Poviglio.
2. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata s'intende respinta.
3. Lo stesso termine rimane sospeso quando sia necessario acquisire il parere di altri uffici comunali o provinciali o di altri enti. In tal caso viene data comunicazione scritta all'interessato.
4. Per le domande riguardanti opere da realizzarsi su edifici o aree all'interno del centro storico o di zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o comunque su cose d'interesse storico, artistico e culturale, l'ufficio competente procede al rilascio dell'autorizzazione, previa acquisizione del parere del Settore Urbanistica.
5. L'autorizzazione costituisce soltanto una presunzione di conformità alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti e non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare dette Leggi e regolamenti ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti.

Art. 44

Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi **30 giorni**, decorsi i quali si intende assentita.

2. La procedura di cui sopra non si applica per gli interventi di modifica e sostituzione di cui al Capo V.

Art. 45

Termine di validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha **validità** per un periodo di **3 anni**.

Decorso detto termine deve essere presentata domanda di rinnovo dell'impianto su apposito modulo predisposto dall'ufficio tecnico comunale disponibile sul sito internet del Comune di Poviglio.

Art. 46

Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 30 giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata di idonea dichiarazione attestante che non sono sopravvenute modifiche a quanto precedentemente autorizzato e di documentazione fotografica dello stato di fatto.
3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché qualsiasi modifica s'intenda proporre, comportano il rispetto della procedura di cui all'art. 41.

Art. 47

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - b) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - c) procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
 - d) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante
 - soggetto titolare
 - numero dell'autorizzazione
 - data di scadenza
2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 48

Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
 - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.

CAPO VII SANZIONI

Art. 49

Sanzioni amministrative

1. I comportamenti, commissivi od omissivi, che costituiscono violazione delle norme del presente Regolamento, attuativo rispetto alle disposizioni previste dalla Legge n. 507/1993, sono puniti con la sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 1.000,00.
2. Qualora gli stessi comportamenti costituiscano, altresì, violazione alle norme dettate dall'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. e del relativo regolamento di attuazione (DPR.16.12.1992 n. 495 e s.m.i.), si applicano anche le sanzioni previste dal suddetto testo normativo.

Art. 50

Sanzioni accessorie

1. In caso di installazione di mezzi pubblicitari e di impianti di propaganda abusivi ai sensi dell'art. 24, comma 2, della Legge 507/93, nel verbale di accertamento e contestazione viene disposta la rimozione degli stessi, entro il termine massimo di quindici giorni.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Si intendono abusivi i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda installati senza preventiva autorizzazione o, comunque, esposti in difformità alla medesima.
4. Il Comune procede, altresì, alla rimozione d'ufficio, con spese a carico del trasgressore, in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione alla collocazione di segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e stendardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro i termini di cui all'art. 18 comma 4 del presente regolamento

Art. 51

Atti vietati

1. E' vietato rimuovere, danneggiare o comunque manomettere gli impianti installati per le affissioni.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 50, comma 1.

Art. 52

Ripristino dei luoghi

In ogni caso in cui venga disposta la rimozione dei mezzi pubblicitari, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese. In caso di mancato adempimento il Comune provvede addebitando ai responsabili le spese sostenute.

CAPOVIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 53

Norma transitoria

1. I mezzi pubblicitari, diversi da quelli di cui al comma 2, già collocati devono essere adeguati alle norme del presente regolamento a decorrere dalla data di scadenza dell'autorizzazione in corso di validità .
2. Gli impianti fissi per le affissioni attualmente collocati, possono essere mantenuti, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 54

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.